

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**Roma, 24 Febbraio 2014****NOR14086****SM****Oggetto: Decreto destinazione Italia. Conversione in Legge.**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 Febbraio 2014 è stata pubblicata la Legge 21 Febbraio 2014, n. 9, di conversione del Decreto Legge 145 del 23 Dicembre 2013 (cd. decreto "destinazione Italia") .

Rispetto alla versione originaria del provvedimento (commentata con la circolare Confraspporto NOR14020 del 9 Gennaio u.s), il Parlamento ha introdotto delle modifiche in materia di r.c auto e di misure per il contrasto al lavoro irregolare.

In merito alla prima, nella conversione in Legge è stato abrogato l'intero art. 8, ovvero la norma che conteneva le prescrizioni in materia di aumento dei massimali, installazione della scatola nera, risarcimento in forma specifica ed utilizzo della prova testimoniale; queste misure sono state inserite in un Disegno di Legge che dovrà essere approvato dal Parlamento.

In materia di contrasto al lavoro irregolare, nella conversione in Legge sono state attenuate le sanzioni per la violazione della durata massima settimanale dell'orario di lavoro, e per il mancato rispetto del riposo giornaliero e settimanale; nella nuova stesura dell'art. 14, infatti, è stato previsto il raddoppio degli importi al posto della decuplicazione, come invece stabiliva la versione originaria della norma.

Pertanto:

- il superamento della durata massima settimanale dell'orario di lavoro (e la violazione del riposo settimanale concernente, sempre, l'orario di lavoro), comporta una sanzione da un minimo di 200 € e fino a 1.500 €. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento, l'importo va da 800 € a 3.000 €, che sale da 2.000 € a 10.000 € per le violazioni che riguardino più di 10 lavoratori o che siano state riscontrate in almeno 5 periodi di riferimento. Non è consentito il pagamento in misura ridotta;
- il mancato rispetto del riposo lavorativo giornaliero, è punito con una sanzione pecuniaria da un minimo di 100 € a 300 €. Quando la violazione interessi più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di 24 ore, la sanzione è aumentata da 600 € a 2.000 €, mentre se ha interessato più di 10 lavoratori oppure si è verificata in almeno 5 periodi di 24 ore, l'importo è aumentato da un minimo di 1.800 € ad un massimo di 3.000 €. Anche in questo caso, non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Confermata anche la disposizione che consente ai carrelli elevatori non immatricolati di circolare su strade pubbliche, per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. La norma, che modifica l'art. 114 c.d.s, è ora contenuta in uno specifico articolo (il 13 bis) del destinazione Italia (in precedenza si trovava al comma 12, art. 13), ed è già stata resa operativa con decreto del Ministro dei Trasporti del 14 Gennaio 2014 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 Febbraio u.s – vedi circolare Confraspporto NOR14063 del 5 Febbraio 2014).

Il testo del decreto "destinazione Italia", coordinato con la Legge di conversione, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.